

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
- ROMAGNA -**

Sede Legale: Via Moro, 2 – 48025 RIOLO TERME (RA)



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**



Parchi e Riserve
dell'Emilia-Romagna



Riserva Naturale Bosco
della Frattona



Riserva Naturale
Onferno



Riserva Naturale Bosco
di Scardavilla

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

Deliberazione n. 19 del 09/03/2020

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2019 E ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA 2017 DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ-ROMAGNA EX ARTT. 20 E 24 DEL D. LGS. N. 175/2016.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **nove** del mese di **marzo** alle ore **15:30** nel Palazzo comunale, si è riunita il **COMITATO ESECUTIVO**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

VENTURI ANTONIO	PRESIDENTE	Presente
NICOLARDI ALFONSO	COMPONENTE	Presente
GHINI MAURO	COMPONENTE	Presente
CAVALLI MANUEL		Presente
FRATTO GABRIELE ANTONIO		Assente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Assiste il DIRETTORE COSTA MASSIMILIANO.

Assume la Presidenza il PRESIDENTE, il Sig. VENTURI ANTONIO.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Deliberazione n. 19 del 09/03/2020

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2019 E ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA 2017 DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ-ROMAGNA EX ARTT. 20 E 24 DEL D. LGS. N. 175/2016.

IL COMITATO ESECUTIVO

Normativa:

- L.R. 23/12/2011, n. 24 che istituisce e norma gli Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità;
- Legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- Art. 1 comma 891 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 Legge di bilancio 2018;
- Statuto dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna.

Motivo del provvedimento:

Visto che:

_ ai sensi del predetto TUSP (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

_ l'Ente locale, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del TUSP, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art.4, comma 3);

_ l'Ente locale inoltre può mantenere partecipazioni senza azioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, se tali partecipazioni non presentano nessuna delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 e ss, TUSP;
3. previste dall'art. 20, c. 2, TUSP:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP.

Considerato che:

_ fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, del TUSP, l'art. 20 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente una razionalizzazione periodica delle proprie partecipazioni, dirette o indirette,

predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

_ la razionalizzazione periodica deve essere approvata dal Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre dell'anno precedente;

_ i provvedimenti di razionalizzazione devono poi essere trasmessi in modalità telematica alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente;

_ sempre l'art. 20 prevede che entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni devono approvare una relazione sull'attuazione del piano di revisione straordinaria deliberata nel 2017, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettano anch'essa alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo e alla Corte dei conti;

Tutto quanto sopra considerato, occorre pertanto approvare il piano di razionalizzazione periodica al 31.12.2018 e la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione straordinaria 2017 delle partecipazioni, secondo le risultanze di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;

Evidenziato che l'Ente al 31.12.2018 non possedeva partecipate;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, conservato presso il Settore Finanziario;

Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

A voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il piano di razionalizzazione periodica 2019 (con riferimento al 31.12.2018), come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 Decreto correttivo;
3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente, con le modalità indicate dall'art. 20 del TUSP;
4. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria;

Successivamente con votazione unanime e palese;

DELIBERA

per l'urgenza a provvedere, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna Riolo Terme

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **5** del **09.03.2020**

IL PRESIDENTE
VENTURI ANTONIO

IL DIRETTORE
COSTA MASSIMILIANO

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2018 E
ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE
STRAORDINARIA 2017 DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DALL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITA'-ROMAGNA
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

01. SCHEDA ANAGRAFICA
02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Ente Parco

Denominazione Ente: Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna

Codice fiscale dell'Ente: 90030910393

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 ed il piano di razionalizzazione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del TUSP **NO**

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Massimiliano

Cognome: Costa

Recapiti:

Indirizzo:

Via Aldo Moro, 2 Riolo Terme (RA)

Telefono:

0546.77429






Fax:

Posta elettronica:

massimiliano.costa@regione.emilia-romagna.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

L'Ente non possiede partecipate

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA - Sede Legale: Via Moro, 2 – 48025 RIOLO TERME (RA)		 Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola	
 Parchi e Riserve dell'Emilia-Romagna	 Riserva Naturale Bosco della Frattona	 Riserva Naturale Onferno	 Riserva Naturale Bosco di Scardavilla

Proposta n. 2020 / 101
SERVIZIO SEGRETERIA PROTOCOLLO

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2019 E ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA 2017 DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ-ROMAGNA EX ARTT. 20 E 24 DEL D. LGS. N. 175/2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 05/03/2020

IL DIRETTORE
COSTA MASSIMILIANO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
- ROMAGNA -**

Sede Legale: Via Moro, 2 – 48025 RIOLO TERME (RA)



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**



Parchi e Riserve
dell'Emilia-Romagna



Riserva Naturale Bosco
della Frattona



Riserva Naturale
Onferno



Riserva Naturale Bosco
di Scardavilla

Proposta n. 2020 / 101
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2019 E ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA 2017 DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ-ROMAGNA EX ARTT. 20 E 24 DEL D. LGS. N. 175/2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario che risulta firmatario, con l'apposizione del visto o con la resa del parere di regolarità contabile, attesta l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.

Per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa o diminuzione di entrata;

che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito ai quali si osserva che

.....
.....
.....

si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 06/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GHIRELLI FABIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
- ROMAGNA -**

Sede Legale: Via Moro, 2 – 48025 RIOLO TERME (RA)



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**



Parchi e Riserve
dell'Emilia-Romagna



Riserva Naturale Bosco
della Frattona



Riserva Naturale
Onferno



Riserva Naturale Bosco
di Scardavilla

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta n. 19 del 09/03/2020

SERVIZIO SEGRETERIA PROTOCOLLO

**Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2019 E ATTUAZIONE
DELLA RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA 2017 DELLE PARTECIPAZIONI
DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ-ROMAGNA EX
ARTT. 20 E 24 DEL D. LGS. N. 175/2016.**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23/03/2020.

Li, 23/03/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GHIRELLI FABIO
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)